

AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N° 09 – “VAL DI FORO”

Ente Capofila di Ambito Distrettuale: Comune di Francavilla al Mare

Comuni:

**Ari, Francavilla Al Mare, Miglianico, Ripa Teatina,
San Giovanni Teatino, Torrecchia Teatina, Vacri, Villamagna**

Regolamento
per l'Accesso ai
Servizi Sociali

INDICE

Premessa	4
TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE	
Art. 1 – Ambito di applicazione.	6
TITOLO II – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 2 - Principi, Finalità ed Obiettivi	7
Art. 3 – Compiti dell’Ente Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD)	7
Art. 4 – Destinatari degli interventi	8
Art. 5 – Diritti degli utenti	8
Art. 6 – Integrazione socio sanitaria ed educativa	8
Art. 7 – Stato di bisogno	10
TITOLI III – IL VOLONTARIATO	
Art. 8 -Volontariato	10
Art. 9 – Registro del Volontariato	11
Art. 10 - Contributi alle Associazioni di Volontariato	11
Art. 11– Convenzioni	11
TITOLO IV – PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE INTEGRATE	
Art. 12 - Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali e sociosanitarie integrate	12
Art. 13 – Istruttoria per prestazioni socio assistenziali	13
Art. 14 – Concessione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi	14
Art. 15 – Liste di attesa	14
TITOLO V – CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	
Art. 16 – Persone tenute agli alimenti	14
Art. 17 – Compartecipazione al costo del servizio – Criteri generali e controlli	15
Art. 18 – Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone ai fini ISEE	17
Art. 19 – Compartecipazione al costo del servizio – Questioni specifiche	18
TITOLO VI - INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA.	
Art. 20 -Aiuto economico	21
Art. 21 -Borse lavoro	22
Art. 22–Tirocini	27
TITOLO VII – PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE	
Art. 23 – Prestazioni socio – sanitarie	27
Art. 24 – Definizione nucleo familiare	27
Art. 25 – Determinazione delle soglie	28
TITOLO VIII – INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE	
Art. 26 – Finalità e obiettivi	28
Art. 27– Destinatari	28
Art. 28 –Condizioni d’inserimento	29
Art. 29– Caratteristiche e obiettivi dell’intervento	29
Art. 30 – Onere di integrazione della retta per inserimento minori in strutture	29
Art. 31 – Onere di integrazione della retta per messa in protezione donne	31
TITOLO IX – AFFIDO FAMILIARE DI MINORI	
Art. 32 -Principi generali	31
Art. 33– Destinatari	32
Art. 34 Modalità e tipologie di Affidamento Familiare	34
Art. 35 - Compiti del Servizio Sociale Professionale	35
Art. 36 - Durata e conclusione dell’Affidamento	36

Art. 37 Criteri per l'erogazione del contributo economico	36
Art. 38 Copertura Assicurativa	37
TITOLO IX -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 39 – Nucleo di concertazione e verifica	37
Art. 40 – Utilizzo dati personali	37
Art. 41 -Norma abrogativa	37
Art. 42 – Norma di rimando	37
Art. 43– Entrata in vigore	38

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro" / ECAD - Comune di Francavilla al Mare al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o di emarginazione e per attivare un percorso di accesso ai servizi più equo ed omogeneo.

Il presente regolamento è redatto in conformità:

- i. *alle disposizioni di cui alla Legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";*
- ii. *alle disposizioni di cui alla Legge n. 104/1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";*
- iii. *alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 285 del 03.05.2016 "Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione omogenea e integrata nel territorio della Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio – sanitari della disciplina prevista dal DPCM 159/2013";*
- iv. *alle disposizioni di cui al DPCM 159 del 05.12.2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente –ISEE;*
- v. *alla Deliberazione di Giunta Regionale n.552/P del25.08.2016;*
- vi. *alle indicazioni del Piano Sociale Nazionale 2021/2023 per quanto attiene alla "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";*
- vii. *alle indicazioni espresse nel "Piano Sociale Regionale 2016/2018" relative ai "Sistemi di accesso ai servizi e alle prestazioni".*

Come previsto nel PSR 2022/2024, il Piano Sociale Distrettuale dell'ADS n. 09 "Val di Foro presenta attività di integrazione socio-sanitaria fra l'Ambito e Distretto Sanitario al fine di migliorare l'accesso ai servizi della persona con bisogni complessi, nello specifico il PSD prevede:

- *lo stretto raccordo formalizzato fra PUA, Segretariato sociale, Servizio sociale professionale e Unità di valutazione multidimensionale;*
- *la presenza nel PUA dell'assistente sociale dell'Ambito distrettuale;*
- *la presenza nell'Unità di valutazione multidimensionali dell'assistente sociale dell'Ambito distrettuale;*
- *l'adozione di modelli comuni, sociali e sanitari, di valutazione e presa in carico di persone con bisogni complessi;*
- *lo sviluppo di banche dati e sistemi informativi condivisi per la gestione dei casi;*

In questo senso, sia il Segretariato sociale che il Servizio sociale professionale sono organizzati a livello gestionale in modo da favorire e rafforzare la piena integrazione con la componente sanitaria e garantire una più diffusa capillarità territoriale.

Il raccordo operativo fra PUA, UVM, Segretariato sociale e Servizio sociale professionale è garantito attraverso la "Convenzione socio sanitaria" approvata dal CLISS (conferenza locale socio sanitaria) e successivo Protocollo operativo.

Viene garantita l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nella sua nuova veste introdotta dal 2015 (DPCM n. 159 del 5/12/2013), coordinata attraverso l'Atto di indirizzo regionale per l'applicazione omogenea del DPCM 159/2013 (DGR 285/2016). La soglia ISEE di esenzione totale della quota di compartecipazione dell'utente non è inferiore ad € 8.000,00.

Restano confermati, come nella precedente programmazione, i servizi sociali soggetti alla compartecipazione e i servizi erogati a titolo gratuito.

Servizi a compartecipazione:

- a. Assistenza domiciliare anziani,*
- b. Assistenza Domiciliare Disabili,*
- c. Telesoccorso e teleassistenza,*
- d. Residenze anziani, (con esclusione degli utenti accreditati al sistema socio -sanitario)*
- e. Residenze disabili, (con esclusione degli utenti accreditati al sistema socio -sanitario)*
- f. Servizio pre-post scuola anche a carattere educativo,*
- g. Assistenza prima infanzia,*
- h. Servizi di trasporto per persone disabili,*
- i. Comunità di tipo residenziale per minori;*
- j. Taxi sociale.*

Servizi gratuiti:

- a. a) Segretariato Sociale,*
- b. Servizio Sociale Professionale,*
- c. Pronto intervento sociale,*
- d. Assistenza domiciliare minori,*
- e. Centri diurni per disabili, minori e anziani*
- f. Affidamento e adozioni,*
- g. Mediazione familiare,*
- h. Mediazione culturale,*
- i. Integrazione scolastica;*
- j. Assistenza domiciliare Integrata*

La partecipazione alla spesa è definita sulla base dei seguenti parametri:

- 1. la condizione economica della persona e/o della famiglia di appartenenza in base al reddito ISEE;*
- 2. lo stato di salute e/o lo stato di dipendenza dei soggetti;*
- 3. le condizioni di rischio o di esclusione sociale.*

In relazione ai suddetti parametri possono costituire criteri per valutare l'accesso prioritario alle prestazioni agevolate:

- a. inadeguatezza delle risorse economiche;*
- b. numerosità familiare;*
- c. nucleo familiare mono-genitoriale;*
- d. presenza di soggetti in età minore a carico o di persone anziane o inabili o invalide;*
- e. presenza di persone diversamente-abili.*

L'accertamento dello stato di bisogno avverrà attraverso il sistema di accesso (segretariato sociale, servizio sociale professionale, PUA) con:

- I. competenza e responsabilità tecnico-professionale e amministrativa (integrazione delle competenze);*
- II. coinvolgimento delle persone interessate(partecipazione);*
- III. bilancio sociale individuale/familiare (analisi del capitale umano);*
- IV. attenzione alle differenze etniche, culturali, di genere che incidono sulla natura del bisogno e al modo di manifestarsi dello stesso(personalizzazione);*
- V. correttezza nella raccolta e nell'uso delle informazioni (rispetto della persona);*
- VI. tempestività nell'avvio dell'accertamento.*

Strumenti di accertamento adottati dai servizi del sistema di accesso:

- 1) strumenti relazionali (colloqui, ricognizioni ambientali, visite domiciliari e/o ai luoghi di*

vita, incontri comunitari);

2) *strumenti amministrativi (autocertificazioni, documentazioni e certificati riferiti alla natura della situazione).*”TITOLO I-
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi di seguito elencati quali risultano, in sede di prima applicazione, dal Piano Sociale Distrettuale e dagli altri servizi che sono o potranno essere attivati a seguito di disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge, per i quali la misura dell’agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

2. Vengono individuati quali servizi che **prevedono la compartecipazione** degli utenti, i seguenti:

- a. Assistenza domiciliare anziani,
- b. Assistenza Domiciliare Disabili,
- c. Telesoccorso e teleassistenza,
- d. Residenze anziani, (con esclusione degli utenti accreditati al sistema socio -sanitario)
- e. Residenze disabili, (con esclusione degli utenti accreditati al sistema socio -sanitario)
- f. Servizio pre-post scuola anche a carattere educativo,
- g. Assistenza prima infanzia,
- h. Servizi di trasporto per persone disabili,
- i. Comunità di tipo residenziale per minori;
- j. Taxi sociale.

3. Vengono individuati quali **servizi gratuiti** da erogare, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, i seguenti:

- a. Segretariato Sociale,
- b. Servizio Sociale Professionale,
- c. Pronto intervento sociale,
- d. Assistenza domiciliare minori,
- e. Centri diurni per disabili, minori e anziani
- f. Affidamento e adozioni,
- g. Mediazione familiare,
- h. Mediazione culturale,
- i. Integrazione scolastica;
- j. Assistenza domiciliare Integrata

Per la descrizione dei servizi si rimanda alle schede del Piano Sociale Distrettuale.

L’eventuale inserimento di altri servizi a compartecipazione o gratuiti potrà essere deciso dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro”, con specifico atto deliberativo, di norma all’inizio dell’anno finanziario, da trasmettere per le opportune procedure a ciascun ente convenzionato

L’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro” cura la predisposizione della documentazione necessaria per la divulgazione di tutte le informazioni e per un corretto e unitario accesso.

TITOLO II – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Principi, Finalità ed Obiettivi

1. Il sistema socio-assistenziale dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro” si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell’inderogabile dovere di solidarietà sociale garantendo:

- a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;
- b. l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c. l’eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;
- h. l’accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i. l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità ed obiettivi:

- a. tutelare e sviluppare la qualità della vita degli individui attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
- b. realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale;
- c. prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d. garantire la permanenza ed il reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale, di appartenenza o di elezione;
- e. garantire e rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere psico-fisico, al pieno sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, alla fruizione di servizi e prestazioni erogati secondo modalità che rispettino la libertà e la dignità personale, all’uguaglianza di trattamento ed alla possibilità di scelta;
- f. prevenire, individuare e rimuovere le cause di ordine economico, psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno, di disagio individuale e sociale, o fenomeni di emarginazione o disadattamento;
- g. promuovere e realizzare servizi ed interventi sociali che garantiscono uguaglianza di trattamento a parità di bisogno e correlazione dell’intervento alle specifiche esigenze delle persone nel rispetto delle opzioni individuali garantendo i livelli essenziali delle prestazioni assistenziali sociali ottimizzando e rendendo sinergiche le risorse economiche disponibili a favore della sostenibilità, dell’integrazione e dell’inclusione delle persone in condizione di disagio.

Art. 3 – Compiti dell’Ente Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD) - Comune di Francavilla al Mare

Il Comune di Francavilla al Mare, in qualità di ECAD, garantisce la programmazione e la gestione in materia di servizi sociali. Attraverso la progettazione e il controllo sulla qualità dei servizi erogati è tenuto a rispondere alle richieste degli utenti residenti nei Comuni dell’Ambito in base

allo stato di bisogno e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati dai Comuni e dalla Regione Abruzzo.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti a:

- a. cittadini italiani residenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro”;
- b. i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel territorio dell’Ambito nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle Leggi statali e regionali;
- c. i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro”;
- d. gli apolidi presenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro”;
- e. i minori stranieri non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio comunale.

2. Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

Articolo 5 - Diritti degli utenti

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro” hanno diritto:

- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l’accesso all’assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
- b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
- c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
- e. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- f. a promuovere e ad ottenere che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale garantiscano effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

Articolo 6 - Integrazione socio sanitaria ed educativa

1. Gli ambiti di intervento sui quali si realizza l’integrazione sociosanitaria ai livelli istituzionali, gestionale e professionale sono i seguenti:

- a. Area della non autosufficienza,
- b. Area della disabilità,
- c. Interventi trasversali a sostegno alla domiciliarità,
- d. Gestione di sperimentazioni ministeriali e regionali sul bisogno complesso di tipo socio-sanitario.

2. L’integrazione delle attività socio sanitarie è regolata dalla “Convenzione Socio Sanitaria” e successivo Protocollo operativo.

3. L’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “val di Foro” e l’Azienda Sanitaria Locale (attraverso il Distretto Sanitario di competenza), rispettivamente per le attività socio-assistenziali e sanitarie,

elaborano, attraverso protocollo operativo, in forma integrata le risposte rivolte al soddisfacimento dei bisogni riferiti alle seguenti aree ad alta integrazione socio - sanitaria:

- a. prevenzione di qualsiasi stato di disagio psico -fisico;
- b. prevenzione e assistenza materno -infantile;
- c. assistenza, riabilitazione ed integrazione sociale delle persone disabili,
- d. tutela della salute delle persone anziane;
- e. cura e recupero dei soggetti tossicodipendenti;
- f. cura e recupero dei soggetti malati di mente;
- g. cura e recupero dei soggetti non autosufficienti.

I Servizi, attività e interventi programmati nel PSD e che prevedono l'integrazione socio-sanitari sono i seguenti:

Scheda Id del PSD 2023/2025	Servizio	Azione D/Ind
ASSE TEMATICO 1 - OBIETTIVI ESSENZIALI DI SERVIZIO		
1/2	PUA / UVM	D
3	Segretariato Sociale	D
4	Servizio Sociale Professionale	D
5	Pronto Intervento Sociale	D
6 – 7	Assistenza domiciliare Integrata adulti e minori	D
8	Integrazione socio sanitaria	D
Sez. 5	Ufficio di Piano Coordinamento	D
9	Prevenzione del fenomeno del burn out – PNRR 1.1.4	I
10	Dimissione anticipata assistita /D. P. – PNRR 1.1.3	I
ASSETEMATICO 2 - AREA 2A: DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA. SUPPORTO AL CARE GIVER FAMILIARE		
SERVIZI E INTERVENTI CON RISORSE FNNA		
11	Assistenza domiciliare socio assistenziale ADSA	I/D
12	Assistenza Domiciliare Integrata - ADI	I/D
13	Telesoccorso	I/D
14	Trasporto disabili	I/D
15	Centro diurno disabili	I/D
11	ADSA Gravissimi	I/D
12	ADI Gravissimi	I/D
16	Budget di cura gravissimi (Assegni)	I/D
17	Potenziamento PUA / UVM	I/D
18	Sostegno ruolo di cura del care giver familiare	I
AREA 2B - interventi sanitari e socio sanitari per la non autosufficienza		
19	Contributo sostegno costi residenzialità e semiresidenzialità	I/D
AREA 2C - Interventi per disabilità complesse e per l'autonomia e l'inclusione sociale		
20	Assistenza educativa autonomia e comunica.	D
21	Ausili didattici	D
22	Trasporto/ Taxi sociale	D
23	Prevenzione contrasto disagio mentale e dipendenze	D
24	Centro diurno disabili (Voucher)	D
25	Percorsi di autonomia persone con disabilità – PNRR 1.2	I
26	Autonomia degli anziani non autosufficienti – PNRR 1.1.2	I
27	L.R. 57/2012 “Vita Indipendente”	I
28	Legge 112/2016 “Dopo di noi”	I

30	L.R. 78/78 “Assistenza educativa studenti Istituti superiori”	I
31	L.R. 11/2022 “Inclusione e autonomia disabili sensoriali”	I
ASSE TEMATICO 3 - CONTRASTO ALLA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE		
33	Presenza in carico socio - lavorativo	D
ASSE TEMATICO 4 - FAMIGLIA DIRITTI E TUTELA DEI MINORI - CHILD GUARANTEE		
38	Affido	D
39	Adozioni (Equipe provinciale)	D
41	Equipe Territoriale Multiprofessionale	D
43	Assistenza domiciliare Educativa Minori-ADEM	D
49	Sostegno alle capacità genitoriali – PNRR 1.1.1	I
50	Centro famiglia /Spazio neutro	I
ASSE TEMATICO 5 - PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE E INVECCHIAMENTO ATTIVO		
52	Residenze per anziani	D
ASSE TEMATICO 7 - EMPOWERMENT FEMMINILE, CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E INFANZIA		
56	Centro antiviolenza	D

4. L’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro” stipula protocolli d’intesa con le Istituzioni scolastiche pubbliche e private per la realizzazione di progetti, programmi e servizi finalizzati alla integrazione scolastica dei disabili e alla promozione di attività educative e di prevenzione per i minori, nel rispetto delle reciproche autonomie gestionali.

Art. 7 – Stato di bisogno e minimo vitale

1. Lo stato di bisogno è determinato dall’esistenza di uno dei seguenti elementi:
- situazione economica familiare inferiore al minimo vitale, in mancanza di altre persone tenute a provvedere ad integrare tale situazione;
 - incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l’assistenza necessaria, accertata in esito ad opportuna indagine socio – sanitaria;
 - esistenza di circostanze a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione, accertata in esito ad opportuna indagine sociale e/o sanitaria;
 - sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali.

Gli elementi in base ai quali valutare lo stato di bisogno devono essere comprovati da apposita certificazione e acquisiti dall’Amministrazione Comunale che, per la raccolta dei dati, può utilizzare operatori propri, richiedere la collaborazione dell’ECAD oppure avvalersi delle Cooperative affidatarie dei servizi.

2. I riferimenti essenziali per l’accertamento dello stato di bisogno, sono i seguenti:
- lo stato di salute;
 - l’età;
 - la composizione del nucleo familiare;
 - il reddito individuale;
 - il reddito complessivo del nucleo familiare;
 - presenza di persone portatrici di handicap nel nucleo familiare;
 - le condizioni abitative del soggetto e del nucleo familiare;
 - la vita di relazione familiare.

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali

bisogni del vivere quotidiano.

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro" assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, la soglia ISEE di € 8.000,00 (per tutti i servizi ed interventi socio-assistenziali per i quali non sia diversamente specificato nel presente regolamento), come stabilito dal paragrafo III.8 del Piano Sociale Regionale 2016-2018, da rivalutarsi automaticamente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

Tutti i servizi saranno erogati facendo riferimento all'attestazione ISEE secondo le previsioni normative di riferimento. Il Piano Sociale Regionale 2022/2024 precisa che l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), nella sua nuova veste introdotta dal 2015 (DPCM n. 159 del 05.12.2013), viene coordinata attraverso l'Atto di indirizzo regionale per l'applicazione omogenea del DPCM 159/2013 (DGR 285/2016). In ogni caso la soglia ISEE di esenzione totale della quota di compartecipazione dell'utente non dovrà essere superiore ad € 8.000,00.

TITOLI III – IL VOLONTARIATO

Articolo 8 – Volontariato

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro" riconosce, sostiene e valorizza la funzione e l'utilità sociale del volontariato, ne promuove l'apporto ed il coordinato utilizzo nell'ambito della programmazione elaborata dal servizio sociale professionale per il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.

Ai fini del presente Regolamento per l'attività di volontariato deve intendersi il servizio intrapreso e svolto, non in esecuzione di specifici obblighi o doveri giuridici, gratuitamente, senza fine alcuno di lucro anche indiretto, da singoli, associazioni ed istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica.

Articolo 9 - Registro del Volontariato

Per quanto riguarda eventuali collaborazioni o contributi ad Associazioni di Volontariato, i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro" terranno conto dell'avvenuta iscrizione nel "Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato" istituito con L.R. n. 37/93, L.R. n. 16/2008 e successive modifiche.

Si terrà conto, inoltre, di eventuali Regolamenti in materia già in essere presso i Comuni dell'Ambito.

Articolo 10 - Contributi alle Associazioni di Volontariato

Per sostenere e qualificare l'attività del volontariato e favorirne lo sviluppo i Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro" possono, fermo restando quanto stabilito nel precedente art. 9, concorrere, in armonia con le scelte del piano esecutivo di gestione e sulla base delle priorità di intervento e progettuali stabilite dal settore, con contributi straordinari alle spese per le attività statutarie delle associazioni.

Articolo 11 – Convenzioni

L'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro" può stipulare, per la realizzazione di particolari servizi ed interventi assistenziali, convenzioni con istituzioni, associazioni e fondazioni, privilegiando quelle comprese nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'articolo 9 e con i CAF e/o Patronati per i servizi fiscali.

Le convenzioni devono prevedere, in particolare:

- a. i livelli di prestazioni conformi alle norme vigenti in materia;
- b. durata del rapporto di convenzione;
- c. la periodicità di documentazione e verifica sugli interventi e servizi svolti.

TITOLO IV – PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 12 - Procedure per la richiesta di prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie integrate

A) Accesso alle prestazioni socio-assistenziali

L’accesso agli interventi e servizi socio assistenziali di seguito elencati:

- Assistenza domiciliare anziani disabili,
- Telesoccorso e teleassistenza,
- Residenze anziani,
- Residenze disabili,
- Servizio pre-posts-cuola,
- Assistenza prima infanzia,
- Servizi di trasporto per persone disabili,
- Assistenza domiciliare minori,
- Servizi per l’autonomia e la comunicazione degli alunni disabili (Integrazione scolastica);

avviene attraverso presentazione di apposita istanza al Protocollo del Comune di residenza:

- su richiesta del diretto interessato;
- su richiesta da parte di un componente della famiglia o del convivente more uxorio;
- su segnalazione di altri servizi o di cittadini o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
- per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Fatte salve le situazioni di emergenza, di pronto intervento, in caso di segnalazione di Enti o liberi cittadini o su iniziativa del servizio sociale dell’Ambito.

Nei casi previsti alle lettere b), c) e d) del presente comma, i servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso qualora non ricorrano le condizioni di incapacità a provvedere a sé stesso.

2. Per una corretta gestione del processo di accesso ai seguenti servizi di assistenza alla persona:

- a) Assistenza domiciliare anziani disabili,
- b) Assistenza Domiciliare Integrata,
- c) Telesoccorso e teleassistenza,
- d) Residenze anziani,
- e) Residenze disabili,
- f) Servizi di trasporto per persone disabili,
- g) Comunità di tipo residenziale per minori.
- h) Assistenza domiciliare minori,
- i) Integrazione scolastica,

Il Segretariato Sociale provvede ad acquisire le seguenti notizie e documentazioni:

1. dichiarazione sostitutiva unica del richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, contenente la determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità;
2. ogni altro documento ritenuto necessario a stabilire le reali condizioni socio-economiche, psicofisiche e ambientali del richiedente o del nucleo familiare o degli obbligati ai sensi di legge.

B) Accesso ai servizi socio sanitari integrati

L'accesso ai seguenti servizi socio sanitari integrati avviene attraverso il PUA (Punto Unico di Accesso) attivo presso il Distretto Sanitario di cui fa parte anche l'Assistente Sociale dell'Ambito.

- a. Assistenza Domiciliare Integrata anziani e disabili,
- b. Assistenza Domiciliare ricompresa negli interventi per non autosufficienti,
- c. Telesoccorso e teleassistenza ricompresa negli interventi per non autosufficienti,
- d. Centri diurni per disabili ricompresa negli interventi per non autosufficienti,
- e. Residenze e Semi – residenze anziani e disabili per prestazioni socio – sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001,
- f. Servizi di trasporto ricompresi negli interventi per non autosufficienti.

L'accesso ai servizi di cui al punto B avviene attraverso il PUA (Punto Unico di Accesso) attivo presso il Distretto Sanitario di cui fa parte anche l'Assistente sociale dell'Ambito.

C) Nel caso in cui per taluni servizi l'accesso sia disciplinato da regolamenti specifici dei Comuni dell'Ambito si farà riferimento a quanto in essi riportato.

Art. 13 – Istruttoria

A) Prestazioni socio assistenziali

L'ufficio di Segretariato Sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti:

- a. valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'accesso al servizio o alla concessione del contributo, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- b. chiede eventualmente il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete;
- c. la richiesta di attuazione dell'intervento deve essere consegnata al protocollo del Comune e trasmessa all'ufficio Servizi Sociali per le verifiche inerenti: la condizione reddituale, la verifica anagrafica e il calcolo della quota di compartecipazione al servizio se dovuta;
- d. adotta ogni altro provvedimento necessario per rispondere alle esigenze del richiedente.

Laddove è necessaria, la valutazione professionale del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale, riguardante la situazione sociale, personale e familiare del richiedente, la situazione economica o sanitaria, oltre che attraverso il riscontro documentale e/o colloqui può avvenire previo ispezioni e visite domiciliari, volte a verificare la veridicità di quanto dichiarato e approfondire la situazione di bisogno.

B) Servizi socio-sanitari integrati.

Il PUA (Punto Unico di Accesso), all'acquisizione della documentazione, garantisce l'attivazione dell'UVM (Unità Valutazione Multidimensionale) che è responsabile della predisposizione del progetto personalizzato o piano assistenziale individualizzato del soggetto con bisogno sociosanitario.

L'UVM è composto dal:

“Responsabile del Distretto sanitario (DS), dal Medico di Medicina Generale (MMG) o del caso del pediatra PLS dell'utente, dall'Assistente Sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale (ATS), da un infermiere, dal medico specialista (geriatra, neurologo, cardiologo, etc...) competente per la specifica patologia clinica e dal familiare di riferimento”.

L'UVM provvede alla definizione del PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) del soggetto che presenta una pluralità di bisogni sociali e/o sociosanitari e/o sanitari.

Il PAI, coerentemente con l'indicatore di bisogno, definisce:

1. le persone coinvolte, i risultati attesi e le attività, delineando i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica; nel caso in cui le verifiche periodiche programmate diano esiti diversi da quelli previsti è necessario procedere ad una riformulazione del progetto

- personalizzato;
2. individua gli interventi necessari per affrontare, coerentemente all'effettivo stato di bisogno, le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli stessi;
 3. è soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

C) Nel caso in cui per taluni servizi l'istruttoria sia disciplinata da regolamenti specifici dei Comuni dell'Ambito si farà riferimento a quanto in essi riportato.

Art. 14 – Concessione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi

A) Prestazioni socio assistenziali

1. A conclusione della fase istruttoria, ove necessario, l'assistente sociale redige una relazione e/o un progetto individualizzato riferito al soggetto richiedente ed i suoi familiari, individuando e proponendo il tipo di intervento ritenuto più idoneo per il caso in questione.

Alla valutazione del bisogno e alla predisposizione del progetto individualizzato può partecipare lo stesso utente e/o i familiari coinvolti.

2. Il progetto e/o la relazione e la proposta di intervento vengono sottoposte al Coordinatore Tecnico che, dopo averli esaminati, verificata la correttezza procedurale e la corrispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, ne vista la compatibilità con quanto previsto nei progetti o programmi di intervento e autorizza l'attivazione.

3. Il provvedimento finale è adottato dal Responsabile Ufficio Servizi Sociali.

In caso di riscontro negativo o inserimento in lista di attesa, alla richiesta dell'utente corrisponderà risposta scritta e motivata da parte del responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

4. Il responsabile del procedimento detiene la documentazione del percorso di accesso, nonché quella relativa all'erogazione del servizio (prestazioni effettuate, con l'indicazione di tempi, azioni, operatori impiegati) in forma cartacea e/o su scheda informatizzata dell'utente.

5. Il controllo e la valutazione dell'intervento attivato si attribuisce in via prioritaria all'operatore che ha provveduto alla stesura del piano individualizzato, anche con il coinvolgimento dello stesso utente beneficiario dell'intervento.

B) Servizi socio sanitari integrati.

Le prestazioni socio sanitarie integrate vengono formalizzate attraverso un documento autorizzatorio dell'UVM:

- a. per l'attuazione e l'erogazione delle prestazioni a carattere sanitario si procede con modalità proprie del sistema sanitario,
- b. per l'attuazione e l'erogazione delle prestazioni a carattere socio assistenziale, l'Ente Comunale di Ambito Distrettuale / Comune di Francavilla al Mare dopo l'acquisizione del documento avvia il procedimento amministrativo, di cui all'Art. 14, comma 2, 3, 4, 5 del presente regolamento, per l'erogazione delle prestazioni di propria competenza.

C) Nel caso in cui per taluni servizi la concessione e l'erogazione sia disciplinato da regolamenti specifici dei Comuni dell'Ambito si farà riferimento a quanto in essi riportato.

Art. 15 – Liste di attesa

Le richieste accettate per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocati in lista d'attesa in base alla data di protocollo della richiesta.

TITOLO V – CONCORSO DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 16 - Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Francavilla la mare nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

Nel caso in cui i parenti tenuti rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti codice civile.

A tal fine il servizio sociale provvederà all'acquisizione preventiva da parte dell'utente di una delega a procedere in conto, nome e nell'interesse dell'utente, per tutte le prestazioni che richiedano l'instaurarsi di rapporti con terzi.

Art. 17 – Compartecipazione al costo del servizio – Criteri generali e controlli

1. L'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in applicazione del D.P.C.M. 159/2013 e in esecuzione di quanto disposto nell'art. 5 "Determinazione delle soglie" dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 285 del 03 maggio 2016 e DGR n. 552/P del 25.08.2016 di modifica parziale della Delibera n. 285/2916 e successiva deliberazione n. 112 del 21.03.2017 e l'atto di indirizzo applicativo ad esso allegato.

2. La disciplina prevista dal D.P.C.M. 159/2013, si applica ai seguenti servizi, interventi e prestazioni:

A) Servizi soggetti a compartecipazione

- a. Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili;
- b. Residenze anziani, (con esclusione degli utenti accreditati al sistema socio -sanitario)
- c. Residenze disabili, (con esclusione degli utenti accreditati al sistema socio -sanitario)
- d. Servizio pre-post scuola anche a carattere educativo,
- e. Assistenza prima infanzia,
- f. Servizi di trasporto per persone disabili,
- g. Comunità di tipo residenziale per minori.

B) Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali comunque denominati

C) Prestazioni socio – sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza).

3. L'elenco dei servizi, prestazioni e interventi soggetti a compartecipazione, di cui al comma 2, potrà essere successivamente aggiornato dalla Conferenza dei Sindaci, normalmente ad inizio anno solare, sulla base dei macro livelli e obiettivi di servizio definiti dalla Conferenza Stato – Regioni e in base alle risorse finanziarie dei Comuni.
4. Per l'accesso agevolato deve essere utilizzato:
5. l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 159/2013 per i servizi e le prestazioni di cui al precedente comma 2, lettere A) e B), aventi natura sociale o socio-educativa;
6. l'ISEE socio-sanitario calcolato secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013 per le prestazioni di cui alla lettera A) e C) del precedente comma 2 aventi natura socio- sanitaria per le persone con disabilità e per le prestazioni socio-sanitarie ricomprese nel DPCM 14 febbraio 2001 e nell'allegato 1.C del DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei livelli essenziali di assistenza);

7. l'ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M.159/2013 per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale;
8. l'ISEE calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 per l'accesso ai servizi di cui alla lettera A) del precedente comma 2 da parte di persone di minore età, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi.
9. I beneficiari delle agevolazioni, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, possono presentare al Comune un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
10. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).
11. I Comuni, salvo disponibilità di bilancio e previa valutazione in sede di predisposizione del bilancio:
12. possono applicare una tariffa più favorevole di quella riferita all'ISEE posseduto nel caso in cui due o più componenti del nucleo familiare siano assistiti con lo stesso o con altri servizi socio – assistenziali per i quali sia prevista la partecipazione alla spesa;
13. possono concedere la gratuità della prestazione ad altri componenti richiedenti, nel caso in cui la tariffa applicata ad un componente già assistito corrisponda alla tariffa minima prevista o sia prossima ad essa;
14. I Comuni concorrono alla copertura della spesa necessaria a garantire il ricovero dell'utenza in strutture protette a titolo di anticipazione ed adottano tutte le misure utili a definire il patrimonio mobiliare, immobiliare, i beni mobili nonché i redditi comunque percepiti anche successivamente al ricovero, ed a perseguire il recupero del credito.
15. I Comuni hanno facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.
16. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, possono essere disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.
17. L'Ente Comunale di Ambito Distrettuale:
 - a. potrà effettuare controlli formali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'autocertificazione, in merito alla veridicità della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata dai soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate: in particolare potrà verificare le risultanze anagrafiche e la situazione familiare presso il competente Ufficio Anagrafe e potrà porre in atto forme di controllo incrociato utili a reperire tutte le informazioni necessarie;
 - b. relativamente alla verifica sul reddito e sul patrimonio immobiliare, potrà confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso del sistema informativo "Anagrafe Tributaria" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio Siatel;
 - c. può richiedere controlli sul patrimonio mobiliare agli organi competenti per il controllo finanziario;
 - d. nel caso di informazioni fornite dai richiedenti pensionati è possibile effettuare i controlli formali consultando la banca dati fornita dall'I.N.P.S.;
 - e. può disporre controlli sostanziali, segnalando ai Reparti territoriali della Guardia di Finanza i nominativi dei richiedenti per i quali siano state rilevate incongruenze nelle informazioni fornite.

L'avvio del procedimento deve essere reso noto all'interessato con l'indicazione che potrà avvalersi dell'intervento del Garante del Contribuente per le modalità e i tempi di espletamento dell'accertamento fiscale.

Articolo 18 - Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE

1. Ai sensi dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), dell'art.8 comma 3 (Prestazioni per il diritto allo studio universitario) del DPCM 159/2013, i cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate possono presentare istanza per l'accertamento dell'estraneità affettiva ed economica delle persone che in base ai citati articoli dovrebbero essere considerate per il calcolo dell'ISEE.

2. L'accertamento da parte della “pubblica autorità competente in materia di servizi sociali” dello stato di abbandono del coniuge non convivente (art. 3, comma 3, lett. e, del DPCM 159/2013), dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art. 6, comma 3, lett. B, punto 2, del DPCM 159/2013) o dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni (art. 7, comma 1, lett. D, del DPCM 159/2013) viene effettuato con le seguenti modalità:

a) il soggetto interessato dovrà presentare, presso il servizio sociale competente, richiesta di rilascio dell'attestazione di abbandono o di estraneità dichiarando, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, a titolo esemplificativo: • nel caso di abbandono del coniuge: • situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza; • situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno biennale di assenza di convivenza tra i due coniugi; • situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi; • istituti giuridici non riconosciuti dall'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi; • nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore: • l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise; • l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali o indennitari percepiti dal genitore; • l'assenza di proprietà ovvero di diritti reali di godimento su immobile di proprietà del genitore; • presenza di certificati dell'autorità giudiziaria (decreti emessi di sospensione della potestà genitoriale, inserimento in strutture di accoglienza, ecc.); • nel caso di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni: • l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di gestione del risparmio condivise; • l'assenza di atti registrati e trascritti nei quali i genitori non coniugati e non conviventi risultino coperti;

b) a fronte della richiesta di accertamento, il servizio sociale competente procederà alla valutazione del caso, producendo apposita relazione dalla quale dovrà rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione;

c) il Dirigente del Settore, a seguito dell'istruttoria compiuta dall'assistente sociale competente, anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate, accerta con determina l'eventuale stato di abbandono o di estraneità, fissando altresì la scadenza dell'attestazione;

d) nei casi in cui, a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera b) si rilevi l'insufficienza di elementi atti a comprovare lo stato di abbandono o di estraneità, il Direttore del Settore rigetta l'istanza.

3. Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 19 Compartecipazione al costo del servizio - questioni specifiche

A) Interventi socio -assistenziali

1. L'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro", in considerazione della particolarità dell'ADI volta a garantire un intervento integrato e coordinato con le prestazioni sanitarie, ritiene di escludere dalla partecipazione il costo del servizio l'Assistenza Domiciliare Integrata. L'accesso ai seguenti servizi e interventi socio-assistenziali è subordinato alla partecipazione da parte dell'utente al costo sostenuto dagli EE.LL.:

- a. Assistenza domiciliare anziani e disabili,
- b. Telesoccorso e teleassistenza,
- c. Servizio trasporto per persone con disabilità,
- d. Servizio pre – post-scuola.

La Giunta dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro", di concerto con la Conferenza dei Sindaci, determina annualmente l'entità di partecipazione al costo del servizio.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è gratuito qualora l'importo dell'ISEE dei beneficiari si trovi sotto la "soglia di accesso gratuito", che verrà determinata annualmente dalla Conferenza dei Sindaci, previa concertazione con le OO.SS., e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel Piano Sociale Regionale e delle linee di indirizzo regionali.

2. In riferimento alla compartecipazione al costo dei servizi domiciliari, per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e le persone non minori con handicap permanente grave, si fa riferimento all'ISEE personale e non a quello familiare.

3. Per i Centri anziani, minori e disabili si stabilisce una quota fissa determinata annualmente dalla Giunta dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 09 "Val di Foro", di concerto con la Conferenza dei Sindaci.

4. Per il Servizio di assistenza alla prima infanzia si rinvia ai Regolamenti dei singoli Comuni dell'Ambito.

5. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.

Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento di tutto il reddito, fino a copertura della retta, come definito dalla dichiarazione ISEE, decurtato da una franchigia mensile pari ad un quarto del minimo vitale.

B) Ricovero anziani e disabili

1. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

La scelta della struttura di ricovero verrà concordata dal Servizio Sociale del Comune con i familiari dell'utente tra quelle convenzionate con la Regione Abruzzo.

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente non assistibile a domicilio, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso

assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

2. Condizioni per poter richiedere l'integrazione della retta di ricovero sono:

- a) l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento del ricovero;
- b) l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei soggetti obbligati;
- c) anziani e/o disabili in possesso di certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla competente Unità di Valutazione Geriatrica o da altro organo competente della ASL, o persona sola senza riferimenti parentali;
- d) non essere in possesso di beni immobili;
- e) compimento dell'età pensionabile.

3. L'intervento di cui al comma precedente è rivolto ad anziani che non riescono autonomamente a pagare la retta di ricovero in una struttura protetta. Pertanto i Comuni eseguono accertamenti sull'ammontare del reddito e del patrimonio dei richiedenti l'integrazione, nonché sulle condizioni psico-socio-fisiche al fine di valutare ed individuare il bisogno e le condizioni di gravità.

La procedura attivata è volta ad individuare l'ammontare della quota integrativa comunale tenendo conto:

- a) dell'ammontare massimo della quota di retta che l'anziano stesso può sopportare;
- b) della presenza di eventuali soggetti obbligati.

4. Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al Comune di residenza, in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, corredata dall'attestazione ISEE.

Salvo disponibilità di bilancio, per la partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, per prestazioni assistenziali integrate di natura socio – sanitaria ad ultra sessantacinquenni non autosufficienti e persone con handicap permanente grave oltre all'ISEE, i Comuni terranno conto del reddito netto disponibile, che include le entrate esenti da imposta, riferito al solo assistito.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 328/2000 “per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”.

Il competente servizio sociale instruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano con il proprio reddito.

Le ammissioni degli assistiti sono subordinate alla verifica dei requisiti in ordine alla richiesta di contribuzione economica ad integrazione della retta di ricovero per cittadini indigenti e della connessa compatibilità economica dell'intervento medesimo, tenuto conto che gli interventi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i soggetti obbligati.

6. Prima dell'ingresso in casa di riposo o altra struttura protetta, l'interessato farà domanda di integrazione della retta al Comune di residenza.

7. Gli uffici competenti svolgeranno le seguenti indagini ed accertamenti:

- a. verifica residenza anagrafica;
- b. verifica della situazione di bisogno dell'utente;
- c. censimento relativo all'ammontare delle rette di ricovero delle strutture presenti sul territorio convenzionate con la Regione Abruzzo;

per i nuovi utenti:

- d. richiesta di integrazione di retta di ricovero, corredata da documentazione medica ed attestazione ISEE;
- e. eventuale visita domiciliare di accertamento per verificare l'impossibilità di assistenza a domicilio;
- f. controllo della disponibilità di posti liberi nelle stesse strutture.

8. Nel caso in cui l'utente scelga il ricovero in una struttura con retta più costosa, rispetto a quella della struttura proposta dall'Ente, l'integrazione verrà garantita nella misura necessaria al pagamento della retta di quest'ultima. Ciò per evitare che i Comuni siano costretti a sopportare passivamente gli aumenti di rette decisi unilateralmente dagli istituti, scelti poi altrettanto unilateralmente da utenti che non provvedono completamente al relativo pagamento. Lo stesso principio sarà utilizzato qualora le strutture aumentino l'ammontare delle rette in corso d'anno. Sarà l'Assistente Sociale comunale ad indirizzare il richiedente alla Casa di Riposo/Struttura meglio rispondente alle esigenze psico-fisiche manifestate.

9. L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, nello specifico con:

- a. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;
- b. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.) facendo salva una franchigia di € 2.582,28; detta franchigia, in caso di decesso dell'utente, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Comune di residenza a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso.

10. Qualora, successivamente al ricovero, l'ospite divenisse titolare di redditi, rendite, patrimoni o contributi in denaro precedentemente non posseduti (sono considerati anche tutti gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile), l'onere assunto dal Comune di residenza dovrà considerarsi a titolo di anticipazione. La cifra relativa dovrà essere restituita al Comune a cura della struttura, dell'assistito o dei soggetti per lui garanti.

11. I Comuni può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad €5.164,57;
- b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

12. I Comuni, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei soggetti obbligati ai fini del presente regolamento.

I soggetti obbligati sono preliminarmente convocati allo scopo di favorire un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Qualora esista più di un soggetto obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 del codice civile, sempre nella misura su indicata.

Nel caso di rifiuto di intervento assistenziale da parte dei soggetti obbligati per legge si provvederà alla segnalazione del caso ai competenti Organi dell'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VI INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA.

Art.20 Aiuto economico

1. In favore di persone a rischio di marginalità sociale che siano impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e dei figli a carico per cause fisiche, psichiche e sociali, l'Ambito Distrettuale Sociale può attivare una misura di sostegno economico e/o sociale.

2. Nel limite degli stanziamenti di bilancio, il Comune potrà concedere le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale.

a) "L'ausilio finanziario"

Teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone, comunque accertato, dovuta a cause straordinarie, mediante la occasionale elargizione di somme di danaro nel limite di € 750,00, importo che può essere rideterminato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario di riferimento. L'ausilio può essere concesso anche per il rimborso di spese funerarie.

Sono esclusi da tale misura i percettori di Reddito di cittadinanza in misura superiore ad € 400,00 mensili. In caso di percettori di Rdc in misura superiore ad € 400,00 mensili è, possibile erogare il contributo fino ad € 750,00 rimodulandolo sulla base dell'importo di Reddito annuo percepito (Contributo economico richiesto meno importo annuo percepito = Contributo economico accordato).

b) "Ricovero in B&B"

Nei casi di emergenza abitativa è possibile procedere con un ricovero straordinario e temporaneo a spese dell'Ente in strutture B&B convenzionate, secondo i requisiti stabiliti al successivo punto d).

In tal caso la richiesta di ricovero dovrà essere accompagnata da un Progetto Individualizzato di autonomia definito dall'utente e dall'Assistente Sociale di riferimento. Possono accedere all'intervento anche i percettori di Reddito di cittadinanza.

c) "Contributo per alloggio"

nei casi di emergenza abitativa, per i quali si procede con un ricovero straordinario e temporaneo a spese dell'Ente in strutture B&B convenzionate, è possibile prevedere l'elargizione di un contributo per alloggio in deroga al limite di € 750,00 fino ad un massimo di € 1.500,00. Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese per il reperimento di un alloggio (deposito cauzionale/caparra), ed è teso al superamento della situazione di emergenza abitativa, con contestuale uscita dalla struttura convenzionata.

Il contributo per alloggio, avente carattere straordinario, non potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario di riferimento.

d) Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui al presente articolo, comma 2 lettere a), b), c) coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della **popolazione residente** nei Comuni dell'Ambito 9 e posseggano il seguente requisito:

1) ISEE inferiore a € 6.000,00;

Inoltre verrà valutato ai fini della concessione del contributo:

I. Presenza di minori a carico

II. Stato di non occupazione

III. Provvedimenti giudiziari

Si considereranno prioritarie le situazioni di sfratto esecutivo non più prorogabile e le intimazioni di distacco delle utenze.

e) L'attribuzione di "vantaggi economici"

Tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, comunque accertato, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o servizio di cui disponga il Comune oppure terzi (retta nido, attività sportive, buoni spesa, buoni mensa, acquisto libri scolastici).

Possono fare richiesta del suddetto beneficio coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 09 e posseda il seguente requisito:

1) ISEE non superiore a 6.000,00 euro.

Ai fini della concessione dell'esonero verrà anche valutato:

- I. Presenza di minori incarico
- II. Stato di non occupazione

L'intervento di "vantaggi economici" è attivato attraverso l'esonero totale e/o parziale del corrispettivo.

3. Procedura di accesso

La richiesta di accesso deve essere effettuata mediante apposito modello di domanda disponibile presso il Segretariato Sociale, il quale è tenuto ad effettuare la valutazione professionale che sarà trasmessa direttamente all'ufficio dei servizi sociali.

La domanda, corredata dalla relazione dell'assistente sociale che attesti lo stato di disagio e il progetto d'intervento, va presentata al Protocollo del Comune di residenza e deve essere corredata dall'attestazione ISEE concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni ulteriore documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare ed immobiliare.

4. Istruttoria

La domanda di aiuto economico è istruita dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di riferimento. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, possono essere eseguite visite domiciliari da parte delle assistenti sociali.

In casi eccezionali, in caso di assenza di risorse per il soddisfacimento delle necessità vitali giornaliere, sulla base di apposita relazione dell'Assistente Sociale, dalla quale si evinca la presenza di gravi condizioni di bisogno, è possibile erogare aiuti economici anche a richiedenti che superano la soglia del reddito di accesso, in presenza dei suddetti requisiti e comunque nel limite di ISEE non superiore a €7.500,00.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo delle competenti autorità.

I Comuni sulla base del progetto predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determinano l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

Il contributo va concesso attraverso Determina del Dirigente, nel limite del budget disponibile, l'istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali verrà effettuata ogni 15 giorni.

Art.21 Borse lavoro

1. Attraverso le borse lavoro si intende mettere in campo azioni destinate a fronteggiare gli effettivi casi di esclusione sociale e lavorativa.

Gli obiettivi dell'intervento sono:

- a. favorire l'autonomia delle persone svantaggiate attraverso progetti personalizzati di inserimento/inclusione sociale e/o lavorativa predisposti con il supporto di un'equipe specialistica con il cittadino utente;
- b. attivare un sistema di redditi di inserimento in favore delle persone vittime di esclusione;
- c. realizzare una rete operativa tra i servizi territoriali finalizzati all'inclusione lavorativa e sociale attraverso la mediazione tra domanda e offerte di lavoro;
- d. realizzare la presa in carico multiprofessionale della persona svantaggiata per rispondere alle esigenze di accompagnamento e di orientamento verso soluzioni di azioni economiche, sociali, abitative, sanitarie, lavorative.

2. L'intervento si rivolge a due categorie di destinatari:

- A. utenti con problematiche sociali,
- B. utenti con problematiche sociosanitarie.

Tra gli utenti con problematiche sociali si considerano:

- a. giovani in situazioni di disagio privi di un supporto familiare adeguato;
- b. persone senza fissa dimora;
- c. soggetti in situazione di povertà estrema e/o cittadini in particolari condizioni socio – economiche precarie accertate dai servizi territoriali;
- d. ex detenuti e detenuti con provvedimento di esecuzione penale esterna; in caso di sopravvenuti ulteriori provvedimenti giudiziari che evidenzino il mancato recupero e/o la mancata riabilitazione del soggetto, l'Ente, fatte salve gli opportuni approfondimenti dell'equipe coinvolta, può decidere la sospensione della borsa lavoro;
- e. Tra gli utenti con problematiche socio – sanitarie si considerano: utenti in carico al Sert, dal servizio di Alcologia e/o persone vittime di altre dipendenze: l'inserimento nel Progetto è subordinato alla conclusione del percorso terapeutico presso il Sert e/o il servizio di Alcologia da almeno sei mesi dalla richiesta di inserimento lavorativo. La conclusione del percorso terapeutico va certificata dai servizi Asl appena menzionati che seguono la terapia. La certificazione deve contenere le seguenti informazioni: data di conclusione del percorso, esito del percorso, parere professionale sull'idoneità o inidoneità all'inserimento lavorativo.

3. I destinatari dell'intervento sono utenti presi in carico dai Servizi Sociali Professionali dei Comuni di Ambito. L'attivazione della borsa lavoro prevede il seguente iter procedurale:

- A. presa in carico, compilazione da parte dell'Assistente Sociale di riferimento della Scheda di Accoglienza, presentazione della richiesta all'ufficio competente;
- B. predisposizione da parte dell'ufficio amministrativo di apposito elenco di destinatari, definito sulla base dei punteggi assegnati dall'Ufficio di Segretariato Sociale;
- C. incontro tra "domanda e offerta", a cura dell'Assistente Sociale di riferimento, per individuare la sede più idonea allo svolgimento della Borsa Lavoro;
- D. stesura del Progetto Individualizzato, a cura dell'Assistente Sociale di riferimento e del Tutor del Soggetto Ospitante;
- E. stipula di una Convenzione tra il Comune di residenza e il Soggetto Ospitante e sottoscrizione del Progetto Individualizzato da parte del rappresentante del Comune di residenza, del rappresentante legale del Soggetto Ospitante, dei relativi Tutor nominati e del borsista beneficiario dell'intervento.

4. I destinatari dell'intervento devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- maggiore età, con esclusione degli utenti già percettori di pensione sociale o dal lavoro;
- residenza continuativa in Italia da almeno due anni;
- residenza in uno dei Comuni afferenti l'Ambito Distrettuale Sociale;
- disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.lgs.150/2015;
- certificazione ISEE in corso di validità inferiore ad euro9.000,01;
- se Cittadino Extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- se utente riconosciuto disabile ai sensi della Legge 68/99, in possesso:
 - di certificazione rilasciata da competente autorità sanitaria attestante il grado di invalidità;
 - di certificazione attestante l'iscrizione al collocamento obbligatorio come da art. 6 L. 68/99;
 - di certificazione medica attestante l'idoneità fisica/psicofisica al lavoro e la pericolosità, o meno, del soggetto a svolgere un lavoro a diretto contatto con gli altri.

Ai fini della collocazione in borsa lavoro dei soggetti provenienti dai servizi della rete socio - sanitaria è indispensabile l'acquisizione di apposita certificazione del competente servizio ASL, attestante l'idoneità del soggetto allo svolgimento delle attività teorico pratiche oggetto della borsa lavoro.

5. Per coloro che superano il valore ISEE indicato, sarà previsto l'inserimento in borsa lavoro per soli scopi sociali, senza assegno mensile e con riconoscimento di un gettone mensile di rimborso pari a € 100,00 su indicazione dei servizi che propongono il progetto d'intervento.

6. Nel caso di attivazione nel medesimo anno solare di riferimento, di borsa lavoro in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito quali l'ausilio finanziario e/o contributo economico, così come definito dall'art. 19 del Regolamento per l'Accesso ai Servizi Sociali, l'indennità corrisposta è pari alla differenza tra l'importo totale dell'indennità autorizzata di borsa lavoro e l'importo totale del sostegno al reddito, suddiviso per i mesi di attivazione della borsa lavoro stessa.

7. Il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale dei Comuni hanno funzioni informative e/o di accompagnamento, di presa in carico e di tutoring anche in modo multidisciplinare con altri specialisti del territorio sia della rete sociale che sanitaria.

Il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale hanno autonomia tecnico professionale e di giudizio nella fase della valutazione dei casi che presentano situazioni di rischio.

8. L'Assistente Sociale di riferimento che ha preso in carico il borsista svolge la funzione di Tutor Sociale ed è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di borsa lavoro nonché garante della sua corretta realizzazione. In particolare svolge i seguenti compiti:

- elabora il Progetto Individualizzato in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante;
- coordina l'organizzazione e programma il percorso di borsa lavoro;
- monitora l'andamento della borsa lavoro con cadenza mensile a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto Individualizzato e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del Soggetto Ospitante e del borsista;
- assicura il necessario supporto ed assistenza al borsista nel corso dell'intera attività; (indicazione come da manifestazione di interesse e modulistica già approvata).

9. Si stabilisce di dare priorità agli utenti svantaggiati, in possesso di certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria, poiché sono impossibilitati a realizzare una piena e soddisfacente integrazione socio-lavorativa.

10. Le richieste saranno soddisfatte in ragione delle disponibilità di bilancio ed in considerazione dell'entità delle risorse destinate allo scopo.

L'ordine cronologico di attivazione delle borse lavoro è subordinato all'incrocio della domanda con l'offerta.

Gli utenti saranno inseriti in un elenco in ordine di punteggio attribuito secondo i criteri di cui alla tabella successiva, sulla base della Scheda di Accoglienza predisposta dall'Assistente Sociale di riferimento. L'inserimento avviene a partire dai nominativi con punteggio maggiore e fino a copertura delle disponibilità finanziarie previste. I soggetti non rientranti ad una prima valutazione, verranno messi in attesa per le valutazioni successive, fermi restando i requisiti di accesso.

Criteri	Punteggio
---------	-----------

Presenza di certificazione rilasciata dalla competente Autorità Sanitaria invalidità inferiore o uguale al 45% dal 46% al 66% dal 67% al 74% dal 75% al 99% 100% con 104	punti 0 punti 3 punti 6 punti 9 punti 12 più 3 punti
Presenza nel nucleo familiare di altro componente invalido con percentuale di invalidità pari o superiore al 75%	Punti 3
Valore ISEE e complessiva situazione economico-familiare ISEE fino ad € 6.000,00 da € 6.000,01 ad € 7.500,00 da € 7.500,01 ad € 9.000,00 da € 9.000,01	Max punti 12 12 punti 8 punti 4 punti 0 punti
Presenza figli minori	Max 15 punti 3 punti per ciascun figlio minore
Stato di disoccupazione superiore a trenta mesi	3 punti
Condizione abitativa precaria con sfratto esecutivo	15 punti
Over 50	5 punti
Ulteriore condizione di fragilità (stato di ex tossicodipendente, ex alcolista, detenuto o ex detenuto, etc.)	2 punti
Verifica e valutazione professionale dell'equipe relativamente alla condizione sociale individuale e familiare e delle competenze attive utili all'individuazione del campo di applicazione dell'intervento	Max 30 punti
Totale massimo complessivo attribuibile	Punti 100

11. Il monte ore mensile riconosciuto ad utente ed il conseguente importo dell'indennità corrisposta, è parametrato sulla base dei punteggi attribuiti in fase di compilazione della Scheda di Accoglienza da parte dell'Assistente Sociale, così come meglio specificato:

- punteggio inferiore o pari a 42 punti: l'inserimento è subordinato alla valutazione di tutte le domande pervenute nel periodo, con possibilità di non attivazione; in caso di attivazione il monte ore non può essere superiore a 24 ore mensili;
- punteggio compreso tra 43 e 50 punti: 24 ore mensili;
- punteggio compreso tra 51 e 60 punti: 30 ore mensili;
- punteggio compreso tra 61 e 80 punti: 35 ore mensili;
- punteggio compreso tra 81 e 100: 40 ore mensili.

In caso di attivazione di borsa lavoro per soli scopi sociali, così come indicato al precedente comma 5), con riconoscimento di un gettone mensile di rimborso pari a € 100,00, l'attivazione prevista sarà pari a 24 ore mensili.

12. In caso di inosservanza da parte dell'utente rientrante nel programma di borsa lavoro di quanto definito nel Progetto Individualizzato, è prevista un'interruzione dell'attività con la conseguente decadenza, per il borsista, dal beneficio previsto: la decadenza per inadempienza non permette al borsista di produrre una nuova istanza di attivazione di borsa lavoro nei successivi 12 mesi.

La segnalazione di inadempienza dovrà pervenire da parte del Soggetto Ospitante esclusivamente in forma scritta, tramite consegna a mano o invio a mezzo pec, all'ufficio protocollo del Comune che ha attivato la borsa lavoro.

13. L'ECAD, in merito alle soluzioni di inserimento lavorativo, si convenziona con i Centri per l'Impiego, il S.I.L.U.S. (valutazione delle capacità e competenze, nonché supporto nell'individuazione delle aziende), la Regione, la ASL, altri enti pubblici e privati, privato sociale, imprese ed associazioni del territorio.

14. L'erogazione del servizio è subordinata alla valutazione della situazione personale e familiare del caso effettuata dal Segretariato Sociale in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale del Comune di residenza e della consulenza, in caso di necessità, di figure specialistiche (psicologo, ecc.).

A. Il Segretariato Sociale, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale: gestisce la funzione informativa, di accompagnamento ed assistenza agli inserimenti, eventualmente insieme ad un tutor della struttura accogliente, attiva la rete dei servizi territoriali. Predisporre, in accordo con il Coordinatore e l'Ufficio Comunale preposto, patti e convenzioni operative per la realizzazione di esperienze formative – riabilitative e lavorative. Individua le opportunità formative, lavorative e sociali; svolge le pratiche legate all'inserimento lavorativo.

B. Lo Psicologo: svolge funzione di orientamento e valutazione delle competenze, supporto e colloqui con l'utenza, lavoro di equipe per la predisposizione di progetti individualizzati.

15. Per la valutazione del caso è necessario predisporre seguendo la cartella sociale adottata dall'ambito:

- la scheda di accoglienza, la cui compilazione è a cura del segretariato sociale;
- la scheda di valutazione delle competenze, la cui compilazione è a cura dello Psicologo referente;
- il progetto individualizzato, la cui compilazione è a cura e dell'Assistente Sociale del segretariato sociale e del servizio sociale professionale in collaborazione con il Tutor del Soggetto Ospitante;
- il diario degli interventi e delle verifiche periodiche sugli interventi è a cura dello Psicologo e dell'Assistente Sociale del segretariato sociale e del servizio sociale professionale.

Sono previste riunioni periodiche per valutare l'andamento del caso inserito in borsa lavoro soprattutto per la categoria di utenti con problematiche socio – sanitarie e giudiziarie.

16. L'utente sarà convocato dal Segretariato Sociale per l'accettazione della proposta di intervento e la firma della modulistica necessaria per l'avvio dello stesso.

Nel caso in cui l'utente rifiuti la proposta di inserimento non potrà produrre una nuova istanza di attivazione nei successivi 12 mesi. Il rifiuto dovrà essere presentato in forma scritta, compilando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio di Segretariato Sociale.

17. Le borse lavoro avranno una durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di 24 mesi, limite superabile in caso di estrema condizione di disagio valutata dal Servizio Sociale Professionale.

Qualora l'utente abbia beneficiato dell'inserimento in borsa lavoro per il periodo massimo di 24 mesi, potrà presentare una nuova richiesta solo se, decorsi 18 mesi dalla conclusione, sia ancora in uno stato di disoccupazione certificata, ed abbia messo in campo, nelle forme previste, le azioni possibili per la ricerca di un'occupazione. Il nuovo intervento potrà essere attivato per una durata massima di ulteriori 24 mesi.

18. Ogni intervento sarà autorizzato, fatte salve le disponibilità finanziarie dell'Ente rispetto al numero delle domande pervenute, per un importo massimo di circa 350 euro mensili per un tetto minimo di 40 ore mensili che rimarrà fisso ed immutabile per tutto il periodo di vigenza della presente regolamento. Restano a carico della struttura ospitante le spese inerenti la polizza per la responsabilità civile verso i terzi, l'INAIL resta a carico del Comune di residenza dell'utente. L'attribuzione del reddito di inserimento non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, bensì un intervento di natura assistenziale ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto

personalizzato.

19. Ogni Comune, con proprio atto di indirizzo, può derogare, in casi documentati, al numero di ore massimo.

L'importo mensile massimo e il rimborso mensile possono essere rideterminati annualmente dalla Giunta Comunale.

Nel caso di specifica urgenza evidenziata dai servizi di riferimento l'Amministrazione può aumentare il budget a disposizione dell'intervento attivando una variazione di bilancio.

20. La borsa lavoro, in quanto misura finalizzata a fronteggiare i casi di esclusione sociale e lavorativa, non costituisce rapporto di lavoro bensì un intervento di natura assistenziale ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto personalizzato, allo scopo di favorire l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il borsista non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi del Progetto Individualizzato predisposto dall'ufficio di Segretariato Sociale e dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 22. Tirocini

Per tutto quanto attiene l'attuazione di tirocini extracurricolari e tirocini di inclusione socio-lavorativa, si rimanda alla normativa regionale approvata con D.G.R. 22 febbraio 2018 n. 112 e alla modulistica approvata con successiva Determinazione Direttoriale del Dipartimento sviluppo economico, politiche del lavoro, istruzione, ricerca e università della Regione Abruzzo, n. 21 del 05.04.2019, e a successivi aggiornamenti e modifiche.

TITOLO VII – PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE

Art.23 - Prestazioni socio-sanitarie

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.0 del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare, nell'ambito dei criteri stabiliti dal regolamento dell'Ambito Distrettuale Sociale, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. I Comuni devono mantenere comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS. I Comuni accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale.

Art.24. - Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.

Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 art. 6 DPCM159/13.

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 25 - Determinazione delle soglie

1. Per le prestazioni sociosanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M.14 febbraio 2001, nel calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito si applica quanto disposto: nell'Atto "Determinazione delle soglie" di cui alla Delibera G.R. n. 285 del 03 maggio 2016; nella Delibera di G.R. n. 552/P del 25 agosto 2016 "Modifica parziale della DGR n. 285/2016" e nella deliberazione n. 112 del 21.03.2017, l'atto di indirizzo applicativo ad esso allegato, ed eventuali successive modifiche.
2. Annualmente la Giunta dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale, di concerto con la Conferenza dei Sindaci, sulla base delle disposizioni regionali vigenti in materia, ridetermina gli scaglioni di ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente.

TITOLO VIII - INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

Art. 26 - Finalità e obiettivi dell'inserimento in comunità

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Art. 27 - Destinatari

1. I destinatari sono i minori:
 - a) vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b) con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c) orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;

- d) per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- e) con handicap accertato ai sensi della L. 104/92, quadro clinico complesso con complicanze psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo sanitario, il cui nucleo familiare non sia in grado - per gravi ed accertati motivi - di fornire adeguata assistenza. In questi casi è prevista la formulazione di un progetto congiunto con gli operatori dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.L.) e la ripartizione delle spese di inserimento secondo la normativa vigente.

Art. 28 - Condizioni d'inserimento

Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:

- 1. acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- 2. disporre di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- 3. disporre di un provvedimento della pubblica autorità in ottemperanza all'art. 403 del Codice Civile.

Art. 29 - Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- b) individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del bambino/ragazzo;
- c) garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- e) garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- f) prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- g) favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Art.30 - Onere di integrazione della retta per inserimento minori in strutture

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n.

16559/2007, la sentenza n. 43288/2009 e la sentenza nr. 22678/2010.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta i Comuni interessati assumono l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.

3. La Conferenza dei Sindaci stabilisce la soglia minima e massima di compartecipazione alla spesa determinata nella seguente misura:

- a) reddito I.S.E.E. da minimo € 21.001,00:10%;
- b) reddito I.S.E.E. fino ad un massimo € 81.000,00:50%;

All'interno di queste soglie, la Giunta comunale di ogni Ente, provvederà annualmente, a determinare ulteriori fasce di compartecipazione.

I nuclei familiari con reddito I.S.E.E. superiore al limite massimo di € 81.000,00 dovranno sostenere la copertura della spesa nella misura del 100%.

La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta anche a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.

4. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

5. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e/o funzionario del settore dei servizi sociali del Comune interessato, può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune interessato provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.

6. La quota di compartecipazione viene calcolata sull'ammontare in carico al Comune interessato e non sulla quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria. La situazione economica dichiarata ha validità annuale. Qualora il reddito e/o la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differiscano di oltre 1/5 da quelli rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare entro trenta giorni la variazione – che verrà assunta quale base di calcolo – impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

7. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 25% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo.

8. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

9. Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Comune interessato a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero. La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere al Comune interessato verrà determinata di volta in volta in relazione a quanto, considerate tutte le esigenze dei minori, non venga fornito direttamente dalla struttura di ricovero (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago

ingenerale).

10. La quota di compartecipazione stabilita dai Comuni viene in tal caso versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).

11. I Comuni possono assumere la totale copertura della retta in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare. Anche in tale caso, comunque, il Comune interessato può agire in rivalsa nei confronti dei civilmente obbligati per quanto anticipato a favore della struttura di ricovero.

12. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune interessato mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

Art. 31 - Onere di integrazione della retta per la messa in protezione delle donne vittime di violenza

In presenza di misure di protezione disposte in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria in favore di donne vittime di violenza, si prevede l'intervento a carico del comune di residenza della persona protetta, con le medesime modalità previste nell'art. 30.

TITOLO IX – AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

Art. 32 - Principi generali

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo rivolto soprattutto a famiglie in particolare difficoltà nella cura e nell'educazione dei figli.

L'istituto dell'affidamento familiare ha un duplice obiettivo:

- prioritariamente quello di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico qualora la sua famiglia si trovi nell'impossibilità di assicurarlo,
- e, contestualmente, di offrire la possibilità al nucleo familiare di superare le proprie difficoltà.

L'affido familiare ha una valenza quindi preventiva, in situazioni non necessariamente di forte difficoltà familiare o sociale già conclamate, sia riparativa in situazioni di crisi.

Il Servizio Sociale Professionale, di norma, privilegia l'accoglienza di un minore per singola famiglia affidataria. Nel caso di fratelli dovrà essere privilegiato l'inserimento degli stessi presso la stessa famiglia affidataria; ove questo non sia possibile, i servizi incaricati si impegneranno a garantire la continuità relazionale tra i minori.

E' da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino o di un ragazzo momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua corretta evoluzione.

Art. 33 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente regolamento i minori e le famiglie residenti nel Comune dell'ADS n. 09 Val di Foro, di cittadinanza italiana o straniera (in regola col permesso o carta di soggiorno).

Nello specifico per i minori:

- Minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è

decisa una separazione temporanea dalla famiglia;

- minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro redatto dal servizio sociale istituzionalmente competente, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

I Soggetti Affidatari possono essere come previsto dalla vigente normativa, coppie con figli, coppie senza figlie e persone singole.

Nei casi in cui non siano disponibili, nemmeno a seguito della consultazione delle Associazioni di famiglie affidatarie, soggetti affidatari adeguati ai bisogni del minore, si farà ricorso ad altri strumenti atti alla realizzazione della separazione temporanea del minore dalla famiglia di origine.

Il minore. Il minore è il soggetto principale dell'affido. Obiettivo primario dell'affidamento familiare è il rientro del minore nella sua famiglia. Il suo temporaneo collocamento al di fuori della propria famiglia deve avvenire tramite interventi che, integrando o sostituendo temporaneamente la famiglia, offrano al bambino cure e attenzioni adeguate, il supporto di figure capaci di permettere lo sviluppo di relazioni significative sul piano affettivo ed educativo e uno spazio in cui elaborare un progetto per il futuro. Il minore ha diritto, in tutte le procedure che lo riguardano, ad essere informato e ad esprimere la propria opinione in considerazione dell'età, della sua capacità di discernimento e del suo superiore interesse.

La famiglia naturale. Il Servizio Sociale Professionale, in collaborazione con gli altri servizi territoriali, si impegna a sostenere la famiglia d'origine del minore e a stimolarne la collaborazione, attraverso la stesura di un Progetto, con lo scopo di consentire il rientro in famiglia del minore per il quale si è attivato l'Affidamento.

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle possibilità economiche, alle spese relative al minore; - non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

- **Diritti**

- a. conoscere le finalità generali dell'affido familiare, le informazioni essenziali relative alla famiglia affidataria, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, fare conoscenza della famiglia affidataria;
- b. mantenere significativi rapporti con il bambino;
- c. usufruire del sostegno e degli interventi dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti e di altri Servizi specialistici;
- d. scegliere l'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati

- dell'andamento scolastico del figlio;
- e. essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;
- f. concedere il consenso all'espatrio.

- **Doveri**

- a. rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale, e/o le prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
- b. realizzare il programma stabilito dagli operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con i propri figli nei tempi concordati;
- c. contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio;
- d. rispettare la privacy e la riservatezza della famiglia affidataria.

La famiglia affidataria. È compito della famiglia affidataria mantenere, educare ed istruire il minore affidatole, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale, i Servizi Territoriali e dove possibile con la famiglia d'origine.

L'ECAD eroga alla famiglia affidataria, indipendentemente dalle sue condizioni di reddito, un contributo fisso mensile, stabilito dal presente Regolamento all'art. 7, quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto.

Gli affidatari assicurano la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e circa le notizie relative alla famiglia naturale, di cui sono a conoscenza in virtù del servizio prestato e della vicinanza con il minore stesso.

Inoltre si impegnano ad evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia naturale del minore.

Si sottolinea che la famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia naturale del minore, ma la affianca e la integra, cercando di agevolare i rapporti tra questa ed il minore.

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e/o inseriti in appositi elenchi territoriali.

Il Servizio Sociale Professionale deve accertare la presenza di alcuni requisiti fondamentali della famiglia affidataria:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

- **Diritti**

- a. essere informati circa la situazione del minore che accoglieranno e il progetto che lo riguarda;
- b. concorrere alla predisposizione del PEI;
- c. usufruire del sostegno psico-sociale degli operatori del Centro Famiglia
- d. mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e l'autorità sanitaria anche, se necessario, con il supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
- e. essere tutelati nella propria sfera di riservatezza e nel rispetto della propria privacy;

- f. ricevere un contributo economico mensile;
 - g. beneficiare della normativa a favore dei lavoratori dipendenti.
- **Doveri**
 - a. provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
 - b. mantenere, in collaborazione con gli operatori dell'ECAD, significativi rapporti con la famiglia d'origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dei Servizi o dell'Autorità Giudiziaria;
 - c. collaborare con gli operatori del Centro Famiglia e contribuire alla costruzione del PEI;
 - d. assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive, favorendo la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita;
 - e. assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia.

Art. 34 Modalità e tipologie di Affidamento Familiare

- A) A seconda del tipo di provvedimento adottato, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

Affidamento consensuale: tale tipo di affidamento è disposto dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente del minore, previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore e sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. In questo caso, il Servizio Sociale Professionale sottopone il progetto di Affidamento Familiare al Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore, che rende esecutivo il provvedimento con Decreto.

Affidamento giudiziario: tale tipo di affidamento si realizza in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, indipendentemente dal consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.

- B) A seconda della sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il minore e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

Affidamento etero familiare: quando il minore viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine.

Affidamento intra familiare: quando il minore viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intra familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidano spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio: in questo caso i servizi sociali non sono tenuti ad attivare alcuna forma di sostegno.

- C) A seconda delle modalità dell'affidamento familiare, l'intervento si distingue in:

Affidamento familiare residenziale: quando il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria e mantiene rapporti periodici con la famiglia di origine, tenuto conto delle disposizioni dell'autorità competente ed in relazione al progetto educativo individuale.

Affidamento semi-residenziale: quando il minore non vive stabilmente con la famiglia affidataria, ma trascorre con loro parte del suo tempo.

Affidamento familiare diurno part-time (famiglia d'appoggio): quando il minore trascorre l'intera giornata con gli affidatari, rientrando la sera dai suoi genitori. Questa tipologia comprende il sostegno al minore anche o solo per alcune ore della giornata (per esempio nel pomeriggio per il sostegno nei compiti scolastici, seguendolo nelle attività di gioco e nel suo tempo libero).

Affidamento a rischio giuridico: è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui è stata aperta una procedura di adottabilità che non risulta ancora definitiva. In questi casi, il minore viene affidato ad una famiglia con i requisiti per l'eventuale adozione.

Art. 35 - Compiti del Servizio Sociale Professionale

Il Servizio Sociale Professionale è titolare della presa in carico del minore e della sua famiglia; l'Assistente Sociale ha la responsabilità della "regia" del progetto individuale, con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale.

Per quanto riguarda nello specifico il progetto di affidamento rivolto al minore e al suo nucleo familiare, l'Assistente Sociale avrà cura di formulare la richiesta di affidamento, vigilare e aggiornare la competente Autorità Giudiziaria circa l'andamento del progetto di affido.

I servizi specialistici sanitari potranno essere coinvolti dal Servizio Sociale Professionale, oltre che da disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, in ciascuna fase del progetto, qualora ne valuti necessario l'intervento.

Il Servizio Sociale Professionale ha il compito di:

- promuovere, in collaborazione con i servizi preposti, iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione alle tematiche dell'affido, al fine di reperire famiglie e/o singoli disponibili ad accogliere minori in affidamento familiare;
- individuare e conoscere, in collaborazione con i servizi preposti, famiglie e persone singole in possesso dei requisiti per l'affidamento;
- sostenere ed affiancare le famiglie che accolgono minori in affidamento;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi concordati;
- collaborare con i gruppi che si occupano di affidamento, presenti sul territorio;
- tenersi costantemente aggiornati ed informati sulle tematiche relative al disagio dei minori ed alle tematiche dell'affido;
- predisporre gli atti amministrativi per attuare gli affidamenti familiari (formalizzare l'affidamento attraverso la sottoscrizione di un accordo di affido, erogare, se necessario, una somma di denaro mensile a favore degli affidatari, stipulare un contratto di assicurazione).

Nell'individuare le famiglie affidatarie, si esperirà preventivamente apposita indagine tra i parenti del minore, entro il quarto grado, anche se non abbiano presentato apposita istanza di affidamento, sempre che abbiano i requisiti fondamentali, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 36 - Durata e conclusione dell'Affidamento

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato.

Secondo la Legge 28/03/2001, n. 149, il periodo di affidamento non può superare la durata di 24 mesi dall'inizio.

Su richiesta dei servizi, qualora l'affidamento dovesse proseguire per una durata superiore, in quanto la sospensione recherebbe pregiudizio al minorenne, il Tribunale per i Minorenni può disporre la proroga.

Art. 37 Criteri per l'erogazione del contributo economico

La famiglia affidataria etero familiare che accoglie un minore, ha diritto a ricevere, salvo esplicita rinuncia, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.

Il contributo economico per gli affidamenti familiari residenziali etero familiari viene erogato trimestralmente secondo i seguenti criteri:

- l'importo economico viene stabilito, di anno in anno, in riferimento all'importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti. Si precisa che per l'anno 2018 l'importo è quantificato in € 501,89. Qualora ricorrano esigenze particolari, l'ECAD, può concedere un contributo straordinario il cui importo, verrà determinato in relazione alla gravità delle esigenze imprevedute ed imprevedibili del minore, che siano tali da incidere gravemente sulla condizione economica dell'affidatario.
Per i minori titolari di indennità o assegno di accompagnamento, in affidamento residenziale, le provvidenze vengono attribuite integralmente agli affidatari.
- l'importo economico per ciascun minore in affidamento familiare viene erogato per quota intera;
- per i minori in affidamento familiare che frequentano la scuola media superiore con certificato di iscrizione/frequenza viene erogata una integrazione per i 9 mesi scolastici pari a € 100,00 mensili;
- per i minori in affidamento familiare con disabilità certificata il contributo economico viene integrato di € 100,00 mensili;
- il contributo economico erogato viene diminuito dell'importo pari agli assegni assistenziali, ai trattamenti previdenziali e/o altro reddito relativo al minore in affido, di cui l'affidatario detenga la disponibilità.

Per gli affidamenti intra - familiari la misura del contributo da erogare in favore delle famiglie affidatarie verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della capacità economica dei familiari affidatari, espressa dalla certificazione ISEE in corso di validità.

Art. 38 Copertura assicurativa

L'ECAD provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni fisici o materiali dei quali può essere vittima il minore in affidamento o che lo stesso può arrecare a terzi nel corso dell'affidamento familiare.

TITOLO X -DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Nucleo di concertazione e verifica

1. Viene istituito il “Nucleo di concertazione e verifica” del presente Regolamento.

Sono componenti del Nucleo di concertazione e verifica:

- a) Gli Assessoriali Politiche Sociali dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale,
- b) Il Responsabile dell’Ufficio di Piano,
- c) Il Coordinatore tecnico del PSD,
- d) Tre rappresentanti delle Associazioni del Settore sociale presenti sul territorio dell’Ambito,
- e) Un referente dei servizi sanitari, indicato dal Direttore del Distretto Sanitario di Francavilla al Mare,
- f) Un referente degli operatori di segretariato sociale,
- g) Un rappresentante delle OO.SS.

2. Il Nucleo:

- a. si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente della Conferenza dei Sindaci, per la valutazione e la verifica dell’applicazione del presente regolamento e la valutazione dei risultati ottenuti;
- b. redige annualmente un rapporto valutativo da presentare alla Giunta Comunale e alla Commissione Consiliare competente anche al fine della eventuale revisione del presente regolamento.
- c. si riunisce per la concertazione, nei casi di modifiche da apportare al regolamento.

Art. 40 – Utilizzo dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei “dati sensibili” da parte dei soggetti pubblici.

La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 41 - Norma abrogativa

È abrogato ogni altro Regolamento precedentemente approvato dai Comuni dell’Ambito relativamente alle funzioni di cui all’art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 42 - Norma di rimando

In caso di attivazione di servizi non previsti nel presente Regolamento, si applicano comunque le regole generali in esso previste e/o a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Articolo 43 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito.

Gli adeguamenti tariffari dei servizi a compartecipazione, saranno deliberati, nel rispetto dei limiti fissati negli atti di indirizzo regionale, dai Comuni appartenenti all’Ambito, in sede di approvazione degli atti di programmazione economico-finanziaria di ogni singolo Ente.

Il presente regolamento, oltre le pubblicazioni dovute in termini di legge, è reso disponibile presso le sedi di segretariato sociale per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini e utenti dei servizi.